

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. **16** del **29.07.2013**

Indice

TITOLO I - ISTITUZIONE , AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione del tributo
Art. 3	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 5	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 6	Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 8	Soggetti passivi
Art. 9	Aree scoperte escluse dal tributo
Art. 10	Produzione di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 11	Determinazione della base imponibile
Art. 12	Tariffa del tributo
Art. 13	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14	Piano Finanziario
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17	Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche
Art. 18	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 19	Obbligazione tributaria
Art. 20	Servizio attivo
Art. 21	Istituzioni scolastiche statali
Art. 22	Tributo giornaliero
Art. 23	Tributo giornaliero
Art. 24	Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25	Riduzioni tariffarie
Art. 26	Riduzioni all'utenza domestica
Art. 27	Riduzioni all'utenza non domestica
Art. 28	Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29	Componente servizi del tributo – la maggiorazione
---------	---

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Art. 30	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 31	Riscossione
Art. 32	Rimborsi e compensazioni
Art. 33	Importi minimi
Art. 34	Funzionario responsabile
Art. 35	Verifiche ed accertamenti
Art. 36	Sanzioni ed interessi
Art. 37	Riscossione coattiva
Art. 38	Trattamento dei dati personali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39	Norma di rinvio
Art. 40	Clausole di adeguamento
Art. 41	Entrata in vigore ed abrogazioni
Art. 42	Disposizioni transitorie
Art. 43	Disposizioni per l'anno 2013

ALLEGATI

TITOLO I - ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 e dell' art.1 comma 387 della Legge 228/2012.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dall'art. 14 del DL. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 Aprile 1999, N. 158.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La
gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 4 **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nella tabella - **ALLEGATO C**), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle UND devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a) per le tipologie raccolte porta a porta (p.a.p.): i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati; essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - b) per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le UND devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti.
3. L'assimilazione dei rifiuti indicati all'**ALLEGATO C**) opera indipendentemente dalla quantità smaltita dall'utente.

Art. 5 **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Come previsto dall'art. 14 c. 4 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10 del Decreto legge n° 35 del 08/04/2013, sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 8

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'Art. 14 comma 36 del D.L. 201/2011, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'art. 17 del presente regolamento.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.

Art. 9

Aree scoperte escluse dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte non presidiate, se non in via eccezionale, dall'uomo, quali:
 - a) luoghi impraticabili ed interclusi o in stato di abbandono;
 - b) le aree a verde;
 - c) superfici destinate ad attività competitive o ginniche;
 - d) le aree di transito;
 - e) i depositi a movimentazione sporadica;
 - f) i parcheggi non a pagamento.

Art. 10

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Art. 29 e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla tabella - **ALLEGATO D**).
Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 11.

Determinazione della base imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata

attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 12 **Tariffa del tributo**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli **Artt. 16-18** del presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 **Determinazione delle tariffe del tributo**

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
- c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 14
Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'Art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Art. 16 del presente regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nella tabella - **ALLEGATO B**) saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
4. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).
5. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove la parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

7. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Art. 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17

Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 29 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti, negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
7. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre (3), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.
8. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 18

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, tabella **ALLEGATO A**), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Art. 32.

Art. 20

Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 21

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22

Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.

2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 23
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'Art. 28.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24
Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art.19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'Art. 28

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25
Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'Art.14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 per cento**;
 - b) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 per cento**;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: **riduzione del 30 per cento**.
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 26

Riduzioni all'utenza domestica

1. Ai sensi comma 17 dell'Art. 14 D.L. 201/2011, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo alla organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 27

Riduzioni all'utenza non domestica

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal DPR 158/1999.
3. Il rimborso non può essere comunque superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158/1999, dovute per la corrispondente annualità.
4. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuta dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali materiali ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfibrati derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale.
5. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
6. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (MUD), o altra documentazione di equivalente contenuto, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
7. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art .183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale

Art. 28

Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

1. Il Comune riconosce le seguenti riduzioni alla tariffa, che si applica in misura ridotta, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) il Tributo é ridotto del **40 per cento**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, per le aree ed i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo , senza scopo alcuno di lucro;
 - b) il Tributo è altresì ridotto del **40 per cento** per le aree ed i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 22/1993.
2. Il Comune riconosce le seguenti esenzioni dalla superficie del tributo ai locali e le aree seguenti:
 - a) locali ed aree occupati o detenuti a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - c) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
4. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa..
5. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, non darà effetto ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione/agevolazione di maggior favore per il contribuente.
6. Per le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente Regolamento, non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per la superficie abitativa inferiore a mq. 35
7. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esonero.
8. L'esonero o l'agevolazione, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
9. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cessazione e, il tributo decorrerà dal 1^a giorno del mese solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esonero.
10. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato.
11. Le variazioni che si presenteranno durante l'anno di tassazione (variazione anagrafica familiare, superfici, ecc.) potranno portare modifiche alla tassazione con decorrenza dall'anno successivo.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29

Componente Servizi del tributo – la maggiorazione

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 25 e le riduzioni previste dall'art. 26 per le utenze domestiche e Art. 27 per le utenze non domestiche e le agevolazioni, riduzioni e esenzioni di cui al precedente art. 28;
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'Art. 19 del D. Lgs. 504/92.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Art. 30

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio dell'occupazione, detenzione o del possesso.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile , superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) copia planimetria dell'immobile;
- e) numero degli occupanti i locali;
- f) generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
- g) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato, fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 39, direttamente al comune in modo contestuale mediante modello pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'Art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'Art.7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali scadenti alla fine del mese di APRILE, GIUGNO, SETTEMBRE e NOVEMBRE, o in unica soluzione entro il mese di GIUGNO. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, Art.1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'Art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Art. 19 del D. Lgs 504/92.

Art. 32

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente Art. 30, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'Art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 **Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad euro **12,00** (dodici).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore **ad euro 30,00 (trenta)**.
3. Per la tariffa giornaliera, non si fa luogo al versamento del tributo quando l'importo dovuto risulta inferiore ad euro 2,00 (due).
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 34 **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'Art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 35 **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Art. 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal **Funzionario Responsabile del Tributo**, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, Art.1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art.1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art.7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art .52, comma 5, del D. Lgs 446/97.

Art. 36
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente Art. 34 comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale.
7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997.

Art. 37
Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 38
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art. 14 del D.L. n. 201/2011, del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 40
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'Art. 14, comma 46 del D.L. n. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 42
Disposizioni transitorie

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.
2. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 31 ottobre. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'Art. 17 del presente regolamento.

3. In sede di prima applicazione il Comune si riserva di chiedere alle UND la presentazione di nuova denuncia, secondo lo schema di cui all'Articolo 30 e con validità dal 1° gennaio 2013.
4. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate nell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato successivamente alla determinazione delle tariffe con l'ultima rata dovuta per l'anno 2013.

Art. 43

Disposizioni per l'anno 2013

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.
2. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'Art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, operano le seguenti disposizioni:
 - a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con Delibera dal Comune, adottata e pubblicata sul sito web istituzionale trenta giorni prima della data di versamento;
 - Il tributo TARES dovrà essere versato in n. 3 rate - le prime due in acconto, la terza a conguaglio, con scadenza: 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;
 - E' facoltà del contribuente versare le prime DUE rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata;
 - b) ai fini del versamento delle prime rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune invia ai contribuenti gli avvisi precompilati di pagamento in acconto Tributo TARES e con i contenuti e le modalità utilizzate negli anni precedenti ai fini del pagamento della TARSU. I pagamenti in acconto, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013;
 - c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato di cui al precedente Articolo 29, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del Tributo TARES, secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'Art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011;
 - d) il Comune non applica l'aumento di cui al precedente Articolo 29 comma 3. sulla maggiorazione standard prevista dal citato articolo.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”

ALLEGATI

Indice

ALLEGATO A	UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO B	UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO C	Art. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ALLEGATO D	Art. 10 - PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON

ALLEGATO A)	UTENZE DOMESTICHE
--------------------	--------------------------

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

ALLEGATO B)	UTENZE NON DOMESTICHE
--------------------	------------------------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO C)	ART. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
--------------------	--

<p>Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • imballaggi primari e rifiuti di imballaggi terziari o secondari purché conferiti in frazioni non voluminose, in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
<ul style="list-style-type: none"> • sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
<ul style="list-style-type: none"> • accoppiati, quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
<ul style="list-style-type: none"> • paglia e prodotti di paglia;
<ul style="list-style-type: none"> • scarti di legno provenienti da falegnameria, carpenteria, trucioli e segatura;
<ul style="list-style-type: none"> • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
<ul style="list-style-type: none"> • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
<ul style="list-style-type: none"> • feltri e tessuti non tessuti;
<ul style="list-style-type: none"> • pelle e simil-pelle;
<ul style="list-style-type: none"> • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
<ul style="list-style-type: none"> • resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
<ul style="list-style-type: none"> • imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
<ul style="list-style-type: none"> • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
<ul style="list-style-type: none"> • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
<ul style="list-style-type: none"> • manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • nastri abrasivi;
<ul style="list-style-type: none"> • cavi e materiale elettrico in genere;
<ul style="list-style-type: none"> • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
<ul style="list-style-type: none"> • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
<ul style="list-style-type: none"> • residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
<ul style="list-style-type: none"> • accessori per l'informatica;
<p>Sono poi assimilati ai rifiuti urbani i sotto elencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, definiti non pericolosi ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 254 del 2003, i rifiuti industriali ed agricoli non pericolosi:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti delle cucine;
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
<ul style="list-style-type: none"> • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti ingombranti
<ul style="list-style-type: none"> • spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
<ul style="list-style-type: none"> • indumenti e lenzuola monouso;
<ul style="list-style-type: none"> • gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
<ul style="list-style-type: none"> • pannolini pediatrici e i pannoloni,
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori e sacche delle urine;

ALLEGATO D)

ART. 10 - PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON

TABELLA DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Utenze non Domestiche	Percentuale di riduzione
• lavanderie a secco, tintorie non industriali:	10 per cento
• laboratori fotografici, eliografie:	20 per cento
• autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	20 per cento
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	10 per cento
• laboratori d'analisi e farmaceutici:	15 per cento
• autolavaggi, autoservizi e autorimessaggi:	15 per cento
• allestimenti insegne:	15 per cento
• tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie:	20 per cento
• pelletterie e zincaturifici:	15 per cento
• officine di carpenteria metallica:	15 per cento
• marmisti, vetrerie:	15 per cento
• verniciatura, galvanotecnici, fonderie:	50 per cento
• qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20 per cento